

# La fiscalità degli studi professionali 2016

Davide dott. Rovetta


# SENTENZA 1347 / 2016

## L'INGEGNERE DEVE PAGARE INARCASSA ANCHE PER LA CONVEGNISTICA IN MATERIE TECNICHE

«I proventi da attività riconducibili a competenze ingegneristiche, come la Convegnistica sulla sicurezza e prevenzione incendi, sono soggette a Contribuzione INARCASSA».

La Cassa Privata è destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri e architetti che svolgono la libera professione e non fruiscono di un'altra copertura Assicurativa.

I requisiti sono :



# SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Da quando è possibile costituirle – 22 aprile 2013 – ne sono nate 939

- Area legale e contabile : 308
- Società tra avvocati : 153
- Assistenza sanitaria e dentisti : 111
- **Architetti e Ingegneri : 108**
- Informatica : 36
- Servizi veterinari : 11
- Direzione aziendale : 9
- Altre : 203

Fonte : Sole 24 Ore del 29/2/16

# MODELLO UNICO 2016

## MODELLO UNICO PERSONE FISICHE:

- TRE FASCICOLI
- 41 PAGINE DI MODELLO UNICO PF
- 17 PAGINE DI MODELLO IRAP
- 16 PAGINE DI MODELLO IVA
- 6 PAGINE DI STUDI DI SETTORE
- 495 PAGINE DI ISTRUZIONI

# MODELLO UNICO 2016

## NOVITA'

1. NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
2. NOVITA' IN MERITO ALLE DETRAZIONI E DEDUZIONI
3. NOVITA' STUDI DI SETTORE
4. NOVITA' IRAP

# MODELLO UNICO 2016 - calendario fiscale

Adempimento	Scadenza
29 febbraio	Certificazione unica
29 febbraio	Comunicazione annuale dati IVA
11 / 22 aprile	Comunicazione Operazioni IVA c.d. «Spesometro»
16 giugno	Versamento Acconto IMU e TASI
16 giugno	Versamento 1a rata imposte
1 agosto	Trasmissione modello 770

# MODELLO UNICO 2016 - calendario fiscale

Adempimento	Scadenza
30 settembre	Trasmissione Modello Unico e Studi di settore
30 novembre	Versamento secondo acconto imposte
16 dicembre	Versamento Saldo IMU e TASI

# Il quadro RP

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		
<b>Sezione I</b> Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%  <i>Le spese mediche                      vanno indicate interamente                      senza sottrarre la franchigia                      di euro 129,11</i>  Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	,00
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2	,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2	,00
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00
	RP8	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP9	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP10	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP11	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP12	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP13	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
	RP14	Altre spese		Codice spesa 1	2	,00
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19 % (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 26%
		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00



# Il quadro RP

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)			Situazioni particolari							Numero rate		Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	Anno		Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rata	5	10						
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11			
RP41															
RP42															
RP43															
RP44															
RP45															
RP46															
RP47															
RP48	TOTALE RATE			Detrazione 41%	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	Righi col. 2 con codice 4				

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	N. d'ordine immobile		Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2							
	RP51								
RP52									

Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO			
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP53									

Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	N. Rate			Spesa arredo immobile			Importo rata			Totale rate
	1	2	3	4	5	6	7			
RP57										

# Il quadro RP

## Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 ridottam. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%								,00

## Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		Percentuale 2
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani		,00

## Sezione VI

Altre detrazioni

	Investimenti start up 1	Codice fiscale	Tipologia investimento 2	PMI 3	Ammontare investimento 4	Codice 5	Ammontare detrazione 6	Totale detrazione 7	
RP80					,00		,00	,00	
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)								
RP83	Altre detrazioni						Codice 1	2	,00

# Le novità sulle detrazioni – spese scolastiche



L'art.1, c.151 lettera a, L.n.107/2015 è intervenuto sul c.1 art 15, TUIR.

aggiungendo la nuova lettera e-bis), dedicata alle **spese sostenute per la frequenza** delle seguenti scuole:

- **scuole dell'infanzia** (scuole "materne");
- **del primo ciclo di istruzione** (scuole elementari e medie inferiori);
- **scuola secondaria di secondo grado** (scuole superiori);

rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62.

modificando la lett. e), con la quale è ora disciplinata solamente la **detraibilità** delle **spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;

Per le università private si attende il Decreto sugli importi massimi

# Le novità sulle detrazioni – spese scolastiche

Art.15 comma 1 TUIR

Rientrano in detrazione tra l'altro: Tasse, contributi obbligatori e volontari e altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse dall'ampliamento dell'offerta formativa ( es. tassa d'iscrizione, tassa frequenza, mensa).

Rimangono indetraibili la cancelleria e i testi scolastici

**Detrazione al 19% delle spese, nel limite di 400€ annui per alunno**

# Le novità sulle detrazioni – spese scolastiche



# Le novità sulle detrazioni – spese scolastiche

## Spese d'istruzione universitaria

Per le università non statali le spese d'istruzione detraibili non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da apposito decreto ministeriale

## Spese asili nido

Le spese di frequenza degli asili nido (da 3 mesi a 3 anni) sono detraibili per un importo non superiore a 632€ per ciascun figlio

# I vari bonus edilizi – mobili e arredi



Non sono ammesse altre modalità di pagamento (assegni bancari, contanti) – circolare 29/2013 Agenzie delle Entrate

# I vari bonus edilizi – mobili e arredi



Nella circolare 7/2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per usufruire del bonus mobili ordinario/ «giovani coppie», il pagamento delle spese può essere effettuato mediante bonifico ordinario senza applicazione della ritenuta d'acconto

# Le novità sulla casa

## Acquisto immobile e affitto a canone agevolato – DL 133/2014

Chi acquista un immobile dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 e lo concede in locazione a canone concordato per una durata minima di 8 anni, può detrarre un importo pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto nel limite di Euro 300.000 IVA compresa; la detrazione massima in 8 anni è quindi di Euro 7,500 annui.

## Detrazione IVA da Irpef – Legge 208/2015

È possibile detrarre dall'Irpef in 10 anni il 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di case in classe energetica A,B effettuate nel 2016 da imprese costruttrici.

# Le novità sulla casa

## Leasing Abitativo – Legge 208/2015

Le case per le quali sono stati sottoscritti contratti di leasing abitativo nel periodo 2016 – 2020, permettono all'utilizzatore di usufruire di una detrazione pari al 19% dei canoni annui nel limite di Euro 8.000 annui.

È possibile poi detrarre anche il 19% del riscatto nel limite di Euro 20.000.

Le detrazioni in esame sono usufruibili dai contribuenti con reddito inferiore ad Euro 55.000 e di età inferiore ai 35 anni.

Per gli «over 35» la detrazione è possibile ma con importi dimezzati.

# Il quadro RE

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	
		1	2
		,00	,00
RE3	Altri proventi lordi		,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione
		1	2
		,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>2</sup>	
		( 1	,00 )
			,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>2</sup>	
		( 1	,00 )
			,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
RE10	Spese relative agli immobili		,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
RE13	Interessi passivi		,00
RE14	Consumi		,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Ammontare deducibile	
			,00
RE16	Spese di rappresentanza	<sup>3</sup>	
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande <sup>1</sup>	Altre spese <sup>2</sup>	) Ammontare deducibile
	,00	,00	,00

# Il quadro RE

<b>RE17</b>	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande <sup>1</sup> _____,00 Altre spese <sup>2</sup> _____,00 ) Ammontare deducibile <sup>3</sup>	,00
<b>RE18</b>	Minusvalenze patrimoniali	,00
<b>RE19</b>	Altre spese documentate (di cui <sup>1</sup> _____,00 <sup>2</sup> _____,00 <sup>3</sup> _____,00 ) <sup>4</sup> Irap 10%      Irap personale dipendente      IMU	,00
<b>RE20</b>	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)	,00
<b>RE21</b>	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici <sup>1</sup> _____,00 ) <sup>2</sup>	,00
<b>RE23</b>	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	,00
<b>RE24</b>	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti	,00
<b>RE25</b>	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)	,00
<b>RE26</b>	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)	,00

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

Nel quadro RE *“Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni”* si evidenzia che:

a rigo RE2 *“Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”* **non** devono essere ricomprese le **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente** in quanto detti importi, a decorrere dal 2015, **non costituiscono più compenso in natura per il professionista** a seguito delle modifiche apportate all’art. 54, comma 5, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 175/2014.

**Detti importi, non costituendo più un costo deducibile** per il professionista, **non vanno ricompresi neppure a rigo RE15** *“Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi”* dove sono state eliminate le colonne 1 e 2;

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo




a **rigo RE7** “Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46” e a **rigo RE8** “Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili” è presente la **nuova colonna 1 “commi 91 e 92 L. 208/2015” riservata al maxi ammortamento** introdotto dall’art. 1, commi 91 e 92, Finanziaria 2016.



In particolare in **detto campo** va indicata la **differenza tra la quota ordinariamente deducibile e la maggiorazione connessa all’agevolazione spettante**; tale importo è **ricompreso nell’ammontare delle quote di ammortamento riportate a colonna 2 (col. 1 rappresenta un “di cui” di col. 2)**

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

Cesare Rossi, libero professionista esercente l'attività di ingegnere, ha acquistato in data 1 dicembre 2015 un fotocopiatore multifunzione per Euro 1.800 oltre IVA e una stampante per Euro 230 oltre IVA



Per il periodo d'imposta 2015 il dott. Rossi può dedurre per il multifunzione Euro 360 a titolo di ammortamento ordinario ( $1.800 \times 20\%$ ) ed Euro 144 per super – ammortamento.  
Per quanto attiene il monitor essendo un bene dal valore inferiore ad Euro 516,46 il relativo costo maggiorato del 40% è interamente deducibile nel corso dell'esercizio.

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

## SPESE VITTO E ALLOGGIO

Tra le novità del quadro RE segnaliamo le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande dalla quale è stata eliminata l'indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura

Dal 1/1/2015 per il committente le spese sono deducibili secondo le regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

**IOTESI 1: Il servizio alberghiero e/o di ristorazione verrà fatturato direttamente al committente, con indicazione in fattura del professionista che ne ha usufruito.**

Le spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente **non devono essere indicate al rigo RE2 colonna 2** "Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica" del modello UNICO 2016 Persone fisiche.

**IOTESI 2: Il professionista sostiene direttamente le spese di vitto e alloggio necessarie allo svolgimento dell'incarico e chiede il rimborso delle stesse al committente. In questo secondo caso, la spesa è fatturata direttamente al professionista e riaddebitata in fattura al committente**

Tali spese concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista.

Il professionista dovrà pertanto **sommare i rimborsi spese di vitto e alloggio riaddebitati al committente agli altri compensi professionali incassati nel 2015 indicando l'importo complessivo nel rigo RE2 colonna 2** "Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica".

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

Dall'altro lato, le **spese di vitto e alloggio** intestate al professionista saranno **deducibili dal professionista** stesso nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 54, comma 5, TUIR e quindi, **nella misura del 75%** e, in ogni caso, **per un importo complessivamente non superiore al 2%** dell'ammontare dei **compensi percepiti nel periodo d'imposta** (risultante dalla **differenza** tra l'importo indicato al **rigo RE6** "Totale compensi" e l'importo indicato nel **rigo RE4** "Plusvalenze patrimoniali").

L'importo deducibile così determinato dovrà essere indicato al **rigo RE15** "Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande".

Il nuovo regime **non trova applicazione** nel caso in cui le **spese di vitto ed alloggio** sono **sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al committente** (ipotesi 2), né con riguardo a prestazioni diverse come, per esempio, le spese di trasporto, anche se acquistate direttamente dal committente (Circolare n. 31/2014).

Rimangono, quindi, **deducibili in misura piena dal reddito professionale** le **spese di viaggio** sostenute dal committente ed addebitate in fattura dal professionista stesso.

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

Inoltre, l'esclusione delle **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande** dai compensi in natura, comporta che non si considerano compensi percepiti e **non devono essere considerate nell'ammontare dei compensi che costituiscono la base di commisurazione:**

➔ **del limite del 2% di deducibilità delle spese in esame**, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo;

➔ **del limite dell'1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.**

Di contro, il suddetto **limite di deducibilità del 75%** **non opera** per il committente in relazione alle **spese sostenute** per l'acquisto di spese di **vitto e alloggio** di cui sono beneficiari i professionisti **nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.**

Rimane fermo, in ogni caso, la **dimostrazione**, per il committente, dell'**inerenza** della spesa, dell'**effettività** della stessa e che, dalla documentazione fiscale, risultino gli **estremi del professionista** o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo



# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo



# Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

## SPESE VITTO E ALLOGGIO

Tra le novità del quadro RE segnaliamo le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande dalla quale è stata eliminata l'indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura

Dal 1/1/2015 per il committente le spese sono deducibili secondo le regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali

# Gli immobili all'estero (aspetti reddituali)

## TASSAZIONE IMMOBILE DETENUTO ALL'ESTERO

SITUAZIONE	TASSAZIONE STATO ESTERO	ART. 70 TUIR (TASSAZIONE IN ITALIA)	IVIE	CONSEGUENZE
Immobile a disposizione	<b>SI</b> , su base catastale	<b>SI</b> , imponibile estero	<b>SI</b>	<b>NO</b> tassazione <b>SI</b> RL12, col. 1 e RN50
Immobile a disposizione	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b> RL12
Immobili locati	<b>SI</b> , imponibile	<b>SI</b> , sul canone deliberato all'estero con credito d'imposta	<b>SI</b>	<b>Nessuna</b> , tassazione a rigo RL12, col. 2
Immobili locati	<b>NO</b> , non imponibile	<b>SI</b> , sull'85% del canone	<b>SI</b>	<b>Nessuna</b> , tassazione a rigo RL 12, col. 2

# STUDI DI SETTORE – NOVITA'

## art. 62 – bis, D.L. 331/1993

Congruità

Ge.ri.co.

Coerenza

Indicatori di normalità economica

# STUDI DI SETTORE – NOVITA'

## art. 62 – bis, D.L. 331/1993

### Voci maggiormente significative

- Dati contabili : Valore dei beni strumentali (Estromissione dei beni obsoleti)
- Dati extra contabili : numero di ore lavorate dal professionista e ore / giornate dei dipendenti
- Elementi di criticità nella compilazione del quadro «D» - predisporre dei file excel in corso d'anno sulla base dello studio di settore del precedente periodo di imposta



# STUDI DI SETTORE – NOVITA'

## art. 62 – bis, D.L. 331/1993

Il regime premiale in caso di adeguamento al ricavo puntuale (art. 10 DL 201/2011) comporta i seguenti vantaggi:

- Preclusione di accertamenti basati sulle presunzioni semplici in tema di imposte dirette ed IVA
- Riduzione di un anno dei termini di accertamento
- Aumento da 1/5 ad 1/3 dello scostamento reddituale consentito ai fini dell'applicazione del redditometro

# IRAP – NOVITA' – SENTENZA CASSAZIONE 9451 / 2016

Con la sentenza 9451/2016 delle sezioni unite depositata l'11 Maggio 2016 possono smettere di versare l'Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, si avvalgono (anche in modo stabile) di un unico collaboratore che espliciti mansioni di segreteria o, comunque, solamente esecutive.

# IRAP – NOVITA'

Il contenuto della sentenza è molto importante in quanto è in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza. In particolare la sentenza in oggetto ha risposto ad alcune domande sulla soggettività iva relativamente al fattore lavoro:

- richiamando il principio per cui l'autonoma organizzazione postula «l'esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità», di un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso».
- affermando che ai fini della soggettività IRAP un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l'attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Dott. Davide Rovetta  
Via F. Cucchi nr. 6  
24122 Bergamo  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
Curatore Fallimentare

